



“PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E BONIFICA  
AREA SITA IN PODERE LE VIGNE, ORDINANZA N.37 DEL 04.03.2013” CIG Z9320B7307

PROGETTO ESECUTIVO  
Relazione specialistica gestione rifiuti - Art. 35 DPR 207/2010

Settembre 2018



**STUDIO AARC.IT**  
Via G.M. Terreni, 32 Livorno 57122 Italia  
Tel +3905861690806 Fax +390586014808  
mail [aarc@aarc.it](mailto:aarc@aarc.it) web [www.aarc.it](http://www.aarc.it)



**COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)**  
Piazza Lucchetti 1 Casole d'Elsa 53031  
Tel.: +39 0577 949711 - Fax: +39 0577 949740  
Email: [comune@casole.it](mailto:comune@casole.it) P.IVA: 00077090520  
RUP Arch. Valeria Capitani

## Relazione specialistica gestione dei rifiuti (art.35 DPR 207/2010)

1) Sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento

Sulla base delle esigenze del Comune di Casole d'Elsa relativamente all' esecuzione dell'Ordinanza n. 37 del 04/03/2013 di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e bonifica dell'area sita in Podere Le Vigne, e alle specifiche della Delibera del Consiglio Comunale num. 63 del 15/07/2016, viene prevista la completa demolizione per 4 dei 6 edifici del complesso, denominati edifici C, D, E, ed F.

L'articolo 184, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010, classifica i rifiuti da demolizione e costruzione quali "rifiuti speciali", come pure quelli derivanti dalle attività di scavo nei cantieri edili. Tali rifiuti, sono così identificati al capitolo 17 del C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti)<sup>2</sup>: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione.

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
CODICE CER	SOTTOCATEGORIA	DENOMINAZIONE
17 01 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	cemento
17 01 02		mattoni
17 01 03		mattonelle e ceramiche
17 01 06*		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno, vetro e plastica	legno
17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 02 04*		vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essi contaminati
17 03 01*	miscelate bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	miscelate bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	metalli (incluse le loro leghe)	rame, bronzo, ottone
17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 09*		rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*		cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*		terra e rocce contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 05*	fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
17 06 01*	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*		altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*		materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio
17 09 02*		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

\* rifiuti speciali pericolosi

I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, che rientrano tra le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/ 2006 (Cassazione Penale Sez. III, sentenza 23049/ 2013).

## 2) Depositi Temporanei

Per evitare irrazionali spese di conduzione e di gestione del cantiere – con ovvio riferimento al rifiuto speciale che ivi, viene prodotto, sia durante la demolizione, sia durante la costruzione della nuova opera – i rifiuti speciali possono essere raggruppati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nella forma del cosiddetto "deposito temporaneo" (art. 183, comma 1, lett. bb) del C.D.A. come modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012).

Pertanto, in ragione di quanto previsto dal cosiddetto "principio di precauzione e di prevenzione", tale deposito deve essere "controllato" dal suo produttore o detentore e, quindi, se non si tratta di rifiuti pericolosi, questi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità:

1) il deposito temporaneo avviene:

- nel luogo di produzione dei rifiuti;
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento, nel rispetto della disciplina delle sostanze pericolose;
- per categorie omogenee nel rispetto delle specifiche norme tecniche;

2) modalità alternative per l'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta del produttore:

2.1 con il seguente criterio temporale:

con cadenza almeno mensile (indipendentemente dalle quantità in deposito);

2.2 con il seguente criterio quantitativo:

quando in quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, dei quali al massimo 10mc di rifiuti pericolosi

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3) i rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze, in modo da evitare ristagni di acque meteoriche;

4) gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica, ecc.) è bene siano collocati, in base alla quantità, in adeguati contenitori e/ o cassoni, o in aree differenziate;

5) il deposito temporaneo può essere istituito e gestito solo dal produttore del rifiuto, quindi non può esistere un'impresa che opera per conto del produttore in tal senso;

6) il deposito temporaneo, in ambito edile, deve essere nel luogo di produzione del rifiuto;

7) non deve essere "deposito cumulativo", ossia:

composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere;

composto da rifiuti omogenei ma generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fra loro;

8) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle eventuali sostanze pericolose.

Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.

I rifiuti inerti possono essere avviati a:

a) SMALTIMENTO: presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti.

b) RECUPERO: presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati.

### 3) Compiti del produttore dei rifiuti e dell'appaltatore

Ai fini della corretta gestione del rifiuto prodotto, il produttore è tenuto al recupero/smaltimento. Il produttore quindi:

1) sarà onere e cura dell'appaltatore effettuare idonee analisi di caratterizzazione sui rifiuti derivati dalla demolizione edile

1) attribuisce il CER corretto e la relativa gestione;

2) organizza correttamente il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

3) stabilisce le modalità di trasporto e verifica l'iscrizione all'Albo del trasportatore (Albo Nazionale Gestori Ambientali);

4) definisce le modalità di Recupero/Smaltimento e decide l'impianto di destinazione finale, verificando l'autorizzazione del gestore dell'impianto presso cui il rifiuto verrà conferito;

5) tiene, ove necessario, il registro di Carico/Scarico<sup>6</sup>, emette il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD quando richiesto

Se il produttore corrisponde alla figura del committente:

L'appaltatore, ovvero colui che esegue le opere edili, ha la responsabilità limitata solo alle

operazioni di raccolta e trasporto (se lo esegue) dei rifiuti prodotti dal committente.

Se invece il produttore corrisponde alla figura dell'appaltatore:

colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde.

Dove il contratto di appalto prevede che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/ gestionale, questo viene individuato come produttore ed il committente non ha obblighi di garanzia.

Dove invece il contratto di appalto non prevede l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/ smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore del rifiuto è il committente.

In caso di subappalto: la prassi corretta è quella di identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

### 4) Il trasporto dei prodotti della demolizione

La fase terminale dello smaltimento/ recupero dei rifiuti da demolizione, si attua mediante il trasporto degli stessi, dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di recupero.

Infatti, nei termini stabiliti all'art. all'art. 188 C.D.A. (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 205 del 2010), il produttore o detentore dei rifiuti speciali, assolve i propri obblighi, tra l'altro, con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;

- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Pertanto, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Infatti, ai sensi dell'art. 193 del C.D.A. (come sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010), durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

A. nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

B. origine, tipologia e quantità del rifiuto;

C. data e percorso dell'instradamento;

D. nome ed indirizzo del destinatario.

E. impianto di destinazione;

Una sorta di documento, che permette la "tracciabilità" del rifiuto, detto formulario, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Per altro verso, presso il cantiere possono essere conferiti gli inerti prodotti dal recupero di rifiuti da demolizione che, come tali, sono da considerare materie prime. Queste ultime, dunque, fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni di legge, possono essere utilmente utilizzate, purché se ne dimostri la legittima provenienza, mediante l'esibizione dei documenti di trasporto che ne attestano l'origine ovvero le certificazioni che attestano la qualità ambientale delle medesime.

Va precisato, infine, che secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 4, del CDA, tale obbligo non è previsto per il produttore dei rifiuti stessi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, quando il trasporto avvenga in modo occasionale e saltuario.

Le attività di trasporto dei rifiuti possono essere effettuate solo da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente incaricato dell'iscrizione, selezione, qualificazione e controllo delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti.

Le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno si devono iscrivere all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "TRASPORTATORI DEI PROPRI RIFIUTI (produttori iniziali) (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)".

In seguito all'introduzione del sistema SISTRI, i trasportatori che intendono trasportare i propri rifiuti pericolosi devono iscrivere l'autoveicolo al SISTRI e installare la necessaria Black Box.

Le imprese che trasportano rifiuti prodotti da terzi devono essere iscritte all'Albo nelle categorie 4 o 5 (le categorie 2 e 3 risultano attualmente decadute, pertanto le autorizzazioni in tali categorie sono valide fino alla scadenza naturale dei cinque anni).

### 5) La tracciabilità dei rifiuti da demolizione

I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi da cantiere) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo come sopra indicati e risultano esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Sono però tenuti, nel caso di cantieri di durata superiore a sei mesi all'iscrizione al SISTRI (sono esclusi dall'obbligo di iscrizione i cantieri di durata inferiore a sei mesi che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI) e se non hanno più di dieci dipendenti sono esonerati dalla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Ciò è valido unicamente per i cantieri propriamente detti ove si producono rifiuti speciali non pericolosi. Alla sede legale dell'impresa edile si applica quanto definito agli artt. 3 e 4 del D.M. 18/02/2011.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti da qualsiasi attività (es. amianto) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo. Tali soggetti sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti fino alla piena operatività del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) (dal 03.03.2014).

Il trasporto dei propri rifiuti deve sempre essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) mentre per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, a seguito della piena operatività del SISTRI, il formulario viene sostituito dall'apposita scheda SISTRI.

### 6) Lo smaltimento o recupero dei rifiuti da demolizione

I rifiuti prodotti dalle imprese edili possono essere conferiti solo presso soggetti autorizzati dall'Ente competente (Regione/ Provincia) all'attività di smaltimento o di recupero di rifiuti.

In Allegato 3 alla presente DTO si riporta l'elenco degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati in ambito provinciale, con i relativi codici CER.

Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;

- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.);
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.

Il conferimento in discarica e/o ad impianto di recupero deve avvenire (con le modalità previste dalla normativa vigente) esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (utilizzati direttamente presso il luogo di produzione del rifiuto – cantiere) devono essere autorizzati, in via definitiva, dalla Provincia ove l'impresa titolare dell'impianto ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, è necessario comunicare alla Provincia sul cui territorio si svolge la campagna di attività, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.

Particolare attenzione deve essere posta agli eventuali obblighi di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale, posti sia dalla normativa nazionale che da quella regionale in materia e variabili da Regione a Regione (es. per quantità superiori a 10ton/d).

E' tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione.

La possibilità di ottenere materie prime seconde (MPS) da questi rifiuti è prevista da un'apposita

norma tecnica, il D.M. 05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

Il recupero dei rifiuti inerti e' possibile:

1. Nel medesimo cantiere dove sono prodotti;
2. Presso cantieri diversi dal cantiere di produzione; 3. Presso impianti di recupero autorizzati.

#### **7) Requisiti e procedura per il riutilizzo in sito dei materiali inerti derivanti da attività di demolizione/costruzione.**

A condizione che siano rispettati contemporaneamente i requisiti di seguito specificati, è consentito il riutilizzo presso lo stesso sito di produzione di materiali inerti da demolizione e costruzione per la realizzazione di piazzali, sottofondi, rilevati, piste, fondi stradali, livellamenti, terrazzamenti a fini edili, macinati granulari e quant'altro - senza che questo costituisca attività di recupero rifiuti.

Tali requisiti sono:

- a) la certezza del riutilizzo per opere e interventi preventivamente individuati;
- b) il rispetto dei requisiti minimi di idoneità del materiale stabiliti nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203", a seguito di operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica;
- c) la mancanza di pregiudizio per l'ambiente derivante dalle attività di riutilizzo, verificata tramite esecuzione di test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell'Allegato 3 del DM n. 186 del 05/04/2006 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22".

Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione, all'interno della documentazione progettuale presentata per il l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera o intervento nell'ambito del quale è prevista la produzione ed il successivo riutilizzo in sito dei suddetti materiali (PdC, SCIA, CIL), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/ o di Autorizzazione Ambientale Integrata, devono essere inclusi:

RELAZIONE TECNICA che riporti:

1. la tipologia e le tecniche di produzione del materiale inerte, quindi l'identificazione dei lotti di produzione;
2. il cronoprogramma delle attività e il lay out di cantiere relativo al sito di produzione (aree e tempi di stoccaggio, zone di riutilizzo, ...);
3. la quantità dei materiali inerti da demolizione e costruzione prodotti e di quelli riutilizzati presso lo stesso cantiere di produzione;
4. i tempi e le modalità del riutilizzo;

5. qualora il riutilizzo in sito sia solo parziale, i siti/impianti di destinazione finale dei materiali inerti da demolizione e costruzione in eccedenza rispetto alle attività di riutilizzo previste in sito e pertanto gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/ 06 e s.m .i.;
6. l'attestazione d'idoneità dei materiali inerti da demolizione e costruzione al riutilizzo presso lo stesso sito di produzione secondo le modalità e per le opere previste nel progetto presentato, con particolare riferimento ai requisiti minimi stabiliti nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005;
7. gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti sui lotti di materiale inerte da demolizione e costruzione per verificare la compatibilità ambientale di tali materiali con il riutilizzo previsto (test di cessione utilizzando gli stessi i criteri stabiliti nell'Allegato 3 del DM 186 del 05/04/2006, così come previsto anche dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO per il riutilizzo in sito di materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione La verifica dei requisiti necessari per il riutilizzo in sito dei materiali inerti da demolizione/costruzione viene effettuata dall'autorità titolare del procedimento e secondo le modalità previste dalle procedure di autorizzazione, approvazione o deposito del progetto che prevede la produzione ed il riutilizzo in sito di tali materiali.

Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di riutilizzo, pur sempre all'interno dello stesso sito i cui sono stati prodotti, di materiali inerti da demolizione/costruzione previste nel progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi, il soggetto interessato dovrà integrare la documentazione presentata sulla base di quanto previsto sopra.

Qualora non sia dimostrato il rispetto dei requisiti sopra previsti, i materiali inerti da demolizione e costruzione dovranno essere sottoposti alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 03/ 04/ 2006 e s.m.i.

Settembre 2018

Arch. Dario Menichetti